



GIUNTA REGIONALE

Giunta Regionale d'Abruzzo

*Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato
Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile
Servizio Gestione delle Acque*

L'Aquila, li 18 LUG. 2013

Prot. RA/184752

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Provincia di L'Aquila

Servizio Genio Civile - Via Saragat
67100 - L'Aquila
pec: protocollo@cert.provincia.laquila.it

Provincia di Chieti

Servizio Attività Tecniche Territoriali
Via Asinio Herio, 75
66100 - Chieti
pec: protocollo@pec.provincia.chieti.it

Provincia di Pescara

Servizio Genio Civile
Piazza Italia, 30 - 65129 - Pescara
pec: provincia.pescara@legalmail.it

Provincia di Teramo

Genio Civile Provinciale - Servizio Difesa Suolo -
Piazza Martiri Pennesi, 29
64100 - Teramo
pec: provincia.teramo@legalmail.it

e p.c. **DC-22 Servizio Regionale del Genio Civile**

Sede di L'Aquila - Via Verzieri - Preturo
67100 L'Aquila
pec: geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it

DC-24 Servizio Regionale del Genio Civile

Sede di Pescara - Via Catullo, 2
65127 Pescara
pec: geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: denunce pozzo e piccole derivazioni – Circolare esplicativa

In riferimento all'oggetto, premesso il seguente quadro normativo che regola le procedure di concessione delle piccole derivazioni di acqua pubblica:



GIUNTA REGIONALE

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
- D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 che prevede che, in tema di gestione del demanio idrico, provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione.
- L.R. 12 agosto 1998, n. 72 "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale" che al Capo I stabilisce le funzioni attribuite, rispettivamente, alle province (art. 7) ed alla Regione (art. 8).
- L.R. 3 marzo 1999 n. 11, di attuazione del suddetto D. Lgs 112/98, definisce al Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo;
- D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee" ed in particolare:
 - l'art. 9 "Individuazione delle competenze" del D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. stabilisce:
 1. Ai fini della individuazione delle competenze si definiscono:
 - a) Servizio Procedente: gli uffici regionali o provinciali demandati all'istruttoria delle domande di cui al presente regolamento;
 - b) Autorità Concedente: gli uffici regionali o provinciali demandati al rilascio della concessione e/o atto autorizzativi.
 2. Le competenze per procedimenti concessori di cui all'art. 1, sono così ripartite:
 - a) alle Province:
 - 1) tutte le piccole derivazioni, così come definite dall'art. 8, fatta eccezione per le competenze regionali di cui ai comma 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'art. 94 della L.R. 7/2003 e s.m.i.;
 - 2) la ricerca di acque sotterranee, ad eccezione di quella collegata alle domande di concessione avanzate ai sensi dell'art. 22, comma 3, e considerate grandi derivazioni ai sensi dell'art. 8.
 - 3) *omissis*

Sulla scorta di tale premessa, richiamate, le circolari del Servizio Acque e Demanio Idrico RA/60513 del 22/05/08, RA/88714 del 06/08/09 e RA/105595 del 28/09/09 si rileva che per **i pozzi attivi prima del 1993** i termini per la denuncia sono stati più volte prorogati con le norme:

1. il **D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275** "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche" che, all'art. 10¹, ha imposto, ai proprietari, la denuncia di tutti i pozzi esistenti, a tutti gli usi adibiti;
2. il **D. L. 8 agosto 1994, n. 507**² convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 ottobre 1994, n. 584 differisce al **30 giugno 1995** il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

¹ **D. Lgs. 12-7-1993 n. 275** - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

Art. 10. Pozzi. 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.



GIUNTA REGIONALE

3. la **L. 17 agosto 1999, n. 290 - Proroga di termini nel settore agricolo** - Art. 2³. Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994. (**04/09/2000**);
4. il **D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152** (modificato dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 258) *Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*. Art. 23⁴ Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Per le denunce dei pozzi i termini sono prorogati al **31 dicembre 2000**;
5. la **L. 23-12-2000 n. 388** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*. Art. 114⁵ Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, comma 23, per le denunce dei pozzi i termini sono prorogati al «**30 giugno 2001**»;
6. la **L. 28-12-2001 n. 448** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*. Art. 52. Interventi vari. comma 73⁶ proroga il termine al «**30 giugno 2002**»;
7. la **L. 27-12-2002 n. 289** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*. Art. 19⁷. Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo. Comma 5. proroga il termine al «**30 giugno 2003**»;

² **D. L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 ottobre 1994, n. 584** Art. 14 *Misure urgenti in materia di dighe* 1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , è differito al **30 giugno 1995**.

³ **L. 17 agosto 1999, n. 290**

Art. 2 Denuncia dei pozzi: 1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato **in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

⁴ **Il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (modificato dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 258)**

Art. 23 Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. comma 6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al **31 dicembre 2000**. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.

⁵ **L. 23-12-2000 n. 388**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Art. 114. Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale. Comma 23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2001**».

⁶ **L. 28-12-2001 n. 448**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Art. 52. Interventi vari. comma 73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2002**».

⁷ **L. 27-12-2002 n. 289** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*.



GIUNTA REGIONALE

8. il **D. L. 9-11-2004 n. 266** *Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative* convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306. 19-octies⁸. Denunce dei pozzi proroga il termine al «**31 dicembre 2005**»;
9. il **D.L. 30-12-2005 n. 273** *Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti* convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 23-quater⁹. Denunce dei pozzi proroga il termine al «**30 giugno 2006**»;
10. il **D. Lgs. 3-4-2006 n. 152** *Norme in materia ambientale*. Art. 96¹⁰. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. comma 4. i termini per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al **30 giugno 2006**;
11. il **D.L. 28-12-2006 n. 300** *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse*. (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2007, n. 17) Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca. comma 1. ¹¹. Denunce dei pozzi proroga il termine al «**31 dicembre 2007**»;
12. il **D.L. 28/04/2009 n. 39** *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77 Art. 6¹² Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno.

Pertanto i termini sono definitivamente scaduti.

Alla luce di tale quadro si precisa:

1. PRELIEVI DI ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO ATTIVI ALLA DATA DEL 1993

Per i **pozzi attivi alla data del 1993** denunciati nei modi di cui all'art. 10 dlgs 275/1993 e smi si applica l'art. 60 del DPGR 3/Reg 2007, comma 2. che contiene il Procedimento di rilascio della concessione preferenziale, di cui all'art. 4 del T.U. 1775/1933, ed in particolare prevede che "Sono

Art. 19. Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo. Comma 5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2003**».

⁸ **D. L. 9-11-2004 n. 266** *Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative* convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306, comma 19-octies. Denunce dei pozzi. 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2005**»

⁹ **D.L. 30-12-2005 n. 273** *Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti* convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51

23-quater. Denunce dei pozzi. comma 1. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2006**»

¹⁰ **D. Lgs. 3-4-2006 n. 152** *Norme in materia ambientale*. Art. 96. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. comma 4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: comma 7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al **30 giugno 2006**. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

¹¹ **D.L. 30-12-2005 n. 273** *Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti* convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51

23-quater. Denunce dei pozzi. comma 1. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2006**»

¹² **D.L. 28/04/2009 n. 39** *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77 Art. 6 Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ... omissis... r- ter la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;



altresì considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all'art. 10 del d.lgs. 275/1993 e s.m.i., pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il medesimo termine di cui al comma 1(31 dicembre 2007¹³), qualora siano state munite delle informazioni minime o regolarizzate ai sensi del successivo comma 3, e purché il richiedente si impegni al pagamento dei canoni pregressi di cui al successivo comma 6."

Il medesimo articolo 60, al comma 3, prevede che "Qualora il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/1990, rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel citato Allegato B, Parte VII, invita il richiedente a regolarizzarla nel termine previsto dal comma 1. Se la domanda oppure la denuncia non viene integrata entro il termine stabilito, il Servizio Procedente dichiara irricevibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso e notificato al richiedente, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Con analogo provvedimento, adottato anche per più istanze o denunce, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori la scadenza del termine del 30.06.2006. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 24."

2. PRELIEVI DI ACQUA SOTTERRANEA INIZIATI IN DATA SUCCESSIVA AL 1993

Per quanto riguarda i **prelievi di acqua sotterranea iniziati in data successiva al 1993** trovano applicazione le norme sul rilascio delle concessioni di acque sotterranee di cui agli articoli da 22 e 24 del DPGR 3/Reg 2007.

In particolare sui Prelievi abusivi l'art. 24 prevede:

"1. Nel caso di violazione del disposto del comma 1 dell'art. 17 del T.U. 1775/1933, così come sostituito dall'art. 96, comma 4, del d.lgs. 152/2006, il Servizio Procedente, qualora ricorrono le condizioni previste dal terzo capoverso di detto comma, fermo restando il rispetto delle procedure in esso previste e previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 13, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio dell'utenza stabilisce il termine della durata che, comunque, non può essere superiore al termine previsto dall'art. 43 per la conclusione del procedimento di concessione.

2. Per le domande di concessioni abusivamente in atto si seguono le medesime procedure previste per le nuove domande di cui all'art. 10 e seguenti.

3. Per il recupero dei canoni pregressi il Servizio Procedente trasmette al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso. Alla relazione va allegata, qualora emessa, anche l'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1.

4. In attuazione dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., i rapporti relativi alle violazioni, di cui al comma 1, debitamente notificati agli interessati nei termini di legge, sono trasmessi al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), al fine del recupero dei canoni pregressi e per l'imposizione della sanzione amministrativa di cui all'art. 71".

In merito ai prelievi abusivi, si evidenzia che è intervenuta anche la **L.R. 3 agosto 2011, n. 25** contenente "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche".

La LR 25/2011 all'art. 9 – 'Misure per l'emersione delle concessioni abusivamente in atto' ha previsto che "Al fine dell'emersione dell'uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 17, del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni è ridotta al 50 per cento purché venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta documentazione, entro il **31.12.2012**. Parimenti, tale riduzione si applica per le domande di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto presentate a far data dal 1° gennaio 2008 anche esse fornite della documentazione di cui sopra."

¹³ Termine più volte prorogato come evidenziato nelle premesse.



GIUNTA REGIONALE

Per l'uso domestico delle acque sotterranee trova applicazione l'art. 5 del D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg.

Da ciò discende che, fatto salvo il principio cardine di cui all'art. 17 comma 1 del RD 1775/1933 solo per i prelievi in atto al 1993, regolarmente denunciati ai sensi dell'art. 10 Dlgs 275/1993 e smi, la cui denuncia è stata integrata come da comma 2 dell'art. 60 del DPGR è possibile avviare il procedimento di concessione preferenziale, con decorrenza dei canoni dal 10/08/1999 per tutti gli usi diversi dall'agricolo per il quale i termini decorrono invece dal 01/01/2003 (art. 60 comma 6 del D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg).

Nel caso di prelievi abusivi trovano applicazione l'art. 24 e l'art. 71 del D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg.


Qualora la Provincia, nell'attività di controllo e vigilanza del territorio di competenza, rilevi dei prelievi abusivi in atto, o perché successivi al 1993, o perché non regolarmente denunciati, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Contenzioso del Servizio Gestione delle Acque per l'applicazione della sanzione ed avviare il procedimento di cui all'art. 24 del DPGR 3/Reg 2007, qualora l'utente intenda sanare il prelievo.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Abruzzo (Sezione Ambiente e Territorio, sottosezione Acque Pubbliche/Pubblicazioni, www.regione.abruzzo.it/acquepubbliche/).

IL DIRIGENTE
(avv. Sebastiana Parlavecchio)

IL DIRETTORE
(Ing. Pierluigi Caputi)

SP/it



Evoluzione delle scadenze

D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche

Art. 10 Pozzi - Vedi nota 1

D. L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 ottobre 1994, n. 584

Misure urgenti in materia di dighe

Art. 14. 1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al **30 giugno 1995**.

L. 17 agosto 1999, n. 290

Proroga di termini nel settore agricolo

Art. 2. Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994.

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «periodo non superiore a quattro anni».

D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (modificato dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 258)

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Art. 23 Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

comma 6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al **31 dicembre 2000**. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.

L. 23-12-2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Art. 114. Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.



GIUNTA REGIONALE

23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2001**».

L. 28-12-2001 n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Art. 52. Interventi vari.

comma 73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2002**».

L. 27-12-2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Art. 19. Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo.

5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2003**».

D. L. 9-11-2004 n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

19-octies. Denunce dei pozzi.

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2005**».

D.L. 30-12-2005 n. 273

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51

23-quater. Denunce dei pozzi.

comma 1. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2006**».

D. Lgs. 3-4-2006 n. 152

Norme in materia ambientale.


Art. 96. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

comma 7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al **30 giugno 2006**. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

D.L. 28-12-2006 n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2007, n. 17.



GIUNTA REGIONALE

Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca.

comma 1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2007**»

D.L. 28/04/2009 n. 39

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77

Art. 6 Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

... omissis...

r- ter la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

L.R. 3 agosto 2011, n. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

Art. 9 Misure per l'emersione delle concessioni abusivamente in atto

comma 1. Al fine dell'emersione dell'uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 17, del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni è ridotta al 50 per cento purché venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta documentazione, entro il **31.12.2012**. Parimenti, tale riduzione si applica per le domande di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto presentate a far data dal 1° gennaio 2008 anche esse fornite della documentazione di cui sopra.